CAMERA DEI DEPUTATI N. 993

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, MAZZOCCHI

Norme per la repressione del lavoro abusivo e della concorrenza sleale

Presentata il 16 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il fenomeno dell'abusivismo ed i gravi problemi che esso comporta sul piano economico e sociale vengono normalmente affrontati con imprecisione e genericità.

In effetti non c'è una nozione molto chiara: si è iniziato a parlare di « lavoro sommerso » da quando il CENSIS, verso il 1980, introdusse questo termine sollevando un velo su una realtà rispetto alla quale, del resto, si aveva un diffuso sentore anche nell'opinione pubblica ma che era conosciuta in maniera vaga ed approssimativa.

L'espressione « economia sommersa » è entrata, quindi, e soprattutto con toni polemici e speculativi, nei discorsi quotidiani dei politici, degli studiosi, dei giornalisti, dei sindacalisti, in un'accezione generica e generalizzata che ha riportato l'attenzione in particolar modo su di un'area economica composta da piccoli operatori nella quale si mescolano fra loro, in diverso grado, elementi di illegalità, di evasione e di abuso.

Si sono venute a creare, quindi, delle opinioni contraddittorie e confuse volte a ricondurre indiscriminatamente nell'area dell'economia sommersa non solo ogni forma di lavoro sminuzzato e diffuso sul territorio ma anche ogni altra forma di attività di lavoro autonomo e di attività di fatto di natura artigianale, partendo erroneamente dal presupposto che tali attività sfuggano nella normalità dei casi ad ogni rilevazione statistica e non possano essere sottoposte ad adeguate misure di controllo, con la conseguenza di alimentare situazioni diffuse di illegalità e di abuso.

Volendo esaminare il fenomeno in modo organico al fine di procedere ad una classificazione delle varie forme di lavoro abusivo o clandestino, va in primo luogo evidenziato come il fenomeno si presenti secondo una gamma molto variegata con

numerose sfaccettature che difficilmente consentono di ricondurre il problema ad un concetto omogeneo.

Il fenomeno sul quale la presente proposta di legge intende incentrare l'attenzione attiene a quelle forme di abusivismo che consistono nello svolgimento in modo autonomo di attività di produzione di beni o di prestazione di servizi, quindi all'esercizio di attività economiche in forma autonoma – senza alcun rapporto di subordinazione di fatto – svolte senza ottemperare agli obblighi di varia natura previsti dalle normative vigenti in campo fiscale, tecnico, professionale ed amministrativo, per l'esercizio di attività economiche in forma imprenditoriale.

Il discorso appare sostanzialmente ancor più grave qualora tale attività sommersa si venga a realizzare in modo continuativo o, quanto meno, ricorrente tanto da configurare una presunzione di imprenditorialità di fatto: questa consiste nell'esercizio di un'attività di tipo imprenditoriale economicamente rilevante ed effettuata con materiali, tecniche ed attrezzature che presentino le caratteristiche di un processo produttivo aziendale avente carattere professionale magari anche ricorrendo ad una qualche forma di pubblicità per acquisire piccoli spazi di mercato.

Soprattutto in tale ipotesi ci si trova di fronte a forme di attività imprenditoriale abusiva che si concretano in una permanente violazione di obblighi ed adempimenti previsti dall'ordinamento per l'esercizio professionale di attività imprenditoriali. In sostanza tali attività vengono svolte da soggetti che contravvengono a norme di carattere amministrativo (licenze, autorizzazioni, iscrizioni, eccetera), professionale (attestati e diplomi professionali, requisiti tecnico-professionali necessari per accedere all'esercizio delle attività), fiscale (partita IVA, fatturazioni) ed assicurativo, previste per l'esercizio delle attività economiche.

Il fenomeno così denunciato viene ormai considerato come un aspetto fisiologico, connaturato nella nostra società, che si è diffuso in tutti i rami di attività economica, sia nel settore pubblico, sia in quello privato, portando in numerose situazioni a destabilizzare il quadro concorrenziale proprio dell'imprenditoria di minore dimensione, soprattutto con riferimento alle imprese del settore artigiano, le quali, operando in un quadro istituzionale e legislativo chiaramente definito, vengono direttamente e gravemente insidiate dal fenomeno.

Attività di produzione di beni e di prestazione di servizi svolte in modo abusivo costituiscono, ormai, un fenomeno strisciante e diffuso nella collettività che risponde ad intenti speculativi e che, soprattutto in determinate situazioni di disoccupazione e di sottocultura, costituisce una realtà sommersa incontrollabile di illegalità: tali attività comportano lo scardinamento dei presupposti stessi della concorrenza nel mercato e si traducono in costi elevatissimi per l'intera collettività nazionale sia per le mancate entrate fiscali e contributive, sia per la qualità nettamente inferiore e l'inaffidabilità dei servizi prestati a pregiudizio della sicurezza dell'utenza.

Si tratta di fenomeni che, purtroppo, in base alle norme attualmente vigenti, non sono perseguibili in modo efficiente e che sono provocate da numerosi fattori di carattere economico e sociale.

In base a recenti studi compiuti nell'ambito imprenditoriale su dati dell'ISTAT ed in sintonia con l'analisi della Banca d'Italia, si parla di un esercito clandestino di circa 7.200.000 persone che si dedicano a forme di lavoro abusivo e che in massima parte sono già impegnate in un lavoro ufficiale e quindi svolgono una doppia e, talora, tripla attività; sono numerose le forme di lavoro abusivo svolte da soggetti in cassa integrazione od in mobilità; così come sfuggono ad ogni controllo e rilevazione le attività svolte saltuariamente od anche in modo continuativo da parte di persone che non hanno un'occupazione fissa.

Volendo esemplificare, si è affermato che, in termini di imposizione diretta l'abusivismo giunge a sottrarre all'imposizione fiscale il 18,24 per cento dell'IRPEF (il che significa che per 100 lire di IRPEF

pagata ne corrispondono diciotto sottratte all'imposizione da parte degli abusivi: quasi un quinto). Mentre, per l'altra importante imposta, l'IVA, l'abusivismo arriva a sottrarre il 21,27 per cento (il che significa che oltre un quinto dell'IVA non viene incassato a causa delle attività abusive).

In sostanza le posizioni abusive arrivano ad evadere tasse per oltre 60 mila miliardi di lire (di cui 20.321 miliardi di IRPEF e 16.960 miliardi di IVA, cui si accompagnano 25 mila miliardi di evasione previdenziale ed antinfortunistica).

Calando questa situazione nel settore artigiano, risulta che, rispetto ad un totale di 1.470.000 imprenditori artigiani regolari, possono assere stimati in 2.200.000 i soggetti che svolgono attività abusive di natura artigiana in modo occasionale o ricorrente.

Queste attività, sulla base di una simulazione ragionata, se venissero svolte sistematicamente ed a tempo pieno, potrebbero essere quantificate in 917.000 « posizioni aziendali » (cosiddetto « unità *standard* di lavoro ») che inquinano il mercato dell'artigianato, soprattutto nei settori dell'edilizia, dell'installazione di impianti, dell'autoriparazione, del tessile, degli acconciatori e dell'autotrasporto.

Sono stime approssimative che denunciano un triste primato italiano rispetto agli altri Paesi europei, ove, tuttavia, il fenomeno è presente e raggiunge livelli preoccupanti.

Da diverse indagini condotte sia a livello nazionale, sia in ambito europeo, risulta che le norme vigenti, utili a reprimere il lavoro imprenditoriale abusivo sono deboli ed inadeguate e, comunque, non vengono applicate secondo le loro potenzialità: in sostanza i poteri di controllo attribuiti dalla legge alle autorità preposte non vengono esercitati se non parzialmente e le indagini concretamente avviate per perseguire le violazioni non si traducono, nella maggior parte dei casi, in sanzioni o provvedimenti realmente adeguati per lottare contro l'illegalità; mancano il personale e le strutture sufficienti per avviare i necessari controlli capillari, soprattutto durante quelle fasce orarie nelle quali si concentra prevalentemente l'esercizio del lavoro abusivo (ore pomeridiane e serali e fine settimana).

Ancor più grave è la mancanza di una collaborazione operativa fra le autorità di controllo, gli organi ispettivi e le autorità competenti alla irrogazione delle sanzioni, le quali si trovano spesso ad operare per compartimenti stagni sulla scorta delle rispettive legittimazioni, senza quel coordinamento interorganico e quindi quel sistema di controlli incrociati – avvalendosi, magari, di forme di collaborazione da parte delle organizzazioni imprenditoriali e degli stessi sindacati dai lavoratori – che risultano indispensabili per rendere efficiente ed incisiva l'azione di controllo e per circoscrivere l'evasione e l'abuso.

Oltre alla dimensione di inerzia e di inefficienza della pubblica amministrazione deve essere denunciata l'inadeguatezza del sistema sanzionatorio previsto dal nostro ordinamento.

Alcune leggi statali prevedono appositi requisiti tecnico-professionali per l'accesso e l'esercizio di determinate attività imprenditoriali, oltre al rispetto di peculiari regimi autorizzatori e concessori (installazione di impianti tecnici, autoriparazione, estetiste ed acconciatori, attività di trasporto merci e di persone); in tali casi l'ordinamento prevede appositi sistemi sanzionatori che, tuttavia, a causa della confusione spesso esistente sulla sfera di competenze degli organi ispettivi e degli organi preposti all'irrogazione delle sanzioni, risultano inapplicati o, peggio, vengono applicati in modo distorto od incongruente provocando gravi conseguenze ed ascrivendo ingiuste responsabilità a carico delle imprese.

Ed ancora: le norme del codice civile sulla repressione della concorrenza sleale sono dirette a perseguire i comportamenti consistenti, ad esempio, nella imitazione servile o nella denigrazione dei prodotti altrui, e negli atti non conformi alla correttezza professionale idonei a danneggiare l'altrui azienda, ma possono essere applicate esclusivamente a carico di soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore: quindi, tali norme non comportano alcuna

forma di sanzione a carico di soggetti abusivi e non risultano idonee a reprimere i comportamenti imprenditoriali di fatto che provocano, comunque, danni concorrenziali rilevanti a carico dell'imprenditoria regolarmente operante.

Per quanto attiene, in modo specifico, al settore dell'artigianato, che risulta il settore economico maggiormente colpito dal lavoro abusivo, occorre evidenziare come la disciplina vigente non sia stata in grado di porre in essere strumenti idonei a tutelare le imprese artigiane dal fenomeno.

Al fine di sopperire alla scarsa capacità di penetrazione del sistema sanzionatorio della disciplina in materia di artigianato, alcune regioni hanno provveduto ad estendere la sfera di applicazione del sistema prevedendo la possibilità di perseguire coloro che personalmente esercitano di fatto un'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi per conto terzi, anche in modo non continuativo, previo compenso, prevedendo anche un aggravamento della sanzione nei casi in cui tali soggetti risultino dipendenti dello Stato, di enti locali e pubblici, nonché di imprese private, anche se assistiti dalla cassa integrazione guadagni.

Si tratta di disposizioni che alcune regioni hanno adottato al fine di tutelare la professionalità degli imprenditori artigiani, da intendere come comprovata conoscenza tecnica dei procedimenti e delle materie prime utilizzate per fornire beni e servizi a regola d'arte ed a garantire gli utenti. In base a tali norme si è provveduto a rafforzare le funzioni di accertamento delle commissioni provinciali per l'artigianato le quali hanno facoltà di richiedere la collaborazione degli organi ispettivi competenti per materia e possono svolgere compiti di istruttoria degli atti relativi alle situazioni di abuso di cui vengano a conoscenza provvedendo a segnalarle alle autorità competenti.

Ma tutto questo, oltre ad essere affidato all'iniziativa solo di qualche regione, si rivela debole ed insufficiente per contrastare in modo incisivo il lavoro abusivo.

Occorre, dunque, affrontare il discorso sul piano legislativo adottando apposite misure mirate che si affianchino ad alcune interessanti esperienze già adottate da alcuni Paesi comunitari – come in Francia, ove il lavoro clandestino viene espressamente perseguito con pesanti sanzioni, coinvolgendo gli stessi committenti, o come in Germania ove sono previste pesanti sanzioni a carico di soggetti che esercitano attività artigiane senza essere in possesso dei relativi requisiti, perseguendo anche gli stessi committenti e sanzionando la nullità dei contratti stipulati in nero –.

Le misure da adottare sul piano legislativo devono introdurre ed impostare un discorso istituzionale totalmente nuovo, diretto a definire nell'ordinamento un sistema organico cui ricondursi per poter combattere concretamente e direttamente il lavoro abusivo.

La nuova disciplina che si intende proporre, al di là di una definizione chiara, anche sul piano giuridico, del « lavoro abusivo », accompagnata da un sistema di sanzioni amministrative maggiormente mirato ed incisivo affidato alle autorità regionali, configura le prestazioni effettuate dai lavoratori abusivi come azioni non conformi ai principi della correttezza professionale idonee a danneggiare l'altrui impresa e, quindi, come atti di concorrenza sleale, ampliando sostanzialmente la sfera di applicazione dalle norme vigenti in materia di concorrenza sleale che attualmente risultano applicabili esclusivamente a coloro che rivestono la qualifica di imprenditore: ciò risulta necessario per tutelare l'imprenditoria regolare non solo nei riguardi degli atti di concorrenza sleale posti in essere da parte di altri imprenditori, ma anche nei confronti delle iniziative di tutti i numerosi mestieranti che finiscono con l'operare clandestinamente sul mercato.

Il sistema sanzionatorio, inoltre, prevede il sequestro ed eventualmente la confisca, di materiali, attrezzature, veicoli e degli stessi beni che siano oggetto delle prestazioni abusive, nonché la chiusura dei locali usati per le prestazioni di lavoro abusivo.

È prevista, anche, la responsabilità in solido dei committenti che ricorrono ai lavoratori abusivi, per il pagamento di im-

poste, tasse e contributi che sarebbero dovuti in rapporto ai lavori abusivi effettuati.

Apposite norme vengono previste nei confronti dei lavoratori titolari di trattamenti di mobilità e di disoccupazione con la decadenza dal diritto ad usufruire delle relative indennità qualora svolgano prestazioni di lavoro abusivo; ed ancora: i lavoratori cassintegrati potrebbero beneficiare di apposite misure di incentivazione per avviare attività imprenditoriali qualora procedessero alla risoluzione del rapporto di lavoro in via anticipata rispetto al periodo di integrazione salariale previsto.

Specifiche commissioni di vigilanza a livello provinciale, con la partecipazione dei rappresentanti dei principali organi ispettivi competenti, avrebbero il compito di agevolare la concertazione interorganica fra le autorità ispettive competenti, in stretto collegamento con gli organi di controllo competenti all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni, ed avrebbero, altresì, la facoltà di acquisire ogni utile informazione in merito alle denunce ed alle segnalazioni comunque pervenute per i casi di infrazione perseguibili ai sensi di legge.

Il sistema dovrebbe rendere i controlli più capillari, articolati ed incisivi, in modo anche da evitare che essi possano accavallarsi e creare conflitti di competenza e di interpretazione in rapporto ai casi di infrazione, e dovrebbe consentire di utilizzare in tutta la loro potenzialità le misure di natura preventiva e repressiva previste dall'ordinamento.

Ma al fine di rendere realmente efficace l'azione di tutela che si vuole rappresentare, appare indispensabile ricorrere ad alcuni strumenti di intervento indiretto che possano concorrere alla migliore ed efficiente riuscita del sistema.

Al riguardo occorre coinvolgere direttamente i cittadini utenti, stimolandone il senso di responsabilità civica ed incentivandone il senso di solidarietà e di partecipazione: in sostanza si tratta di sviluppare il « contrasto di interessi » fra diverse categorie di cittadini riconoscendo la facoltà di operare apposite deduzioni dal reddito imponibile in rapporto ai corrispettivi per le prestazioni regolarmente fatturate o legittimamente documentate ai fini fiscali.

In definitiva occorre un disegno organico e complesso che ponga le basi di una nuova strategia per reprimere ed al contempo per prevenire le distorsioni provocate dal fenomeno dell'abusivismo a danno del mercato ed a pregiudizio della professionalità degli imprenditori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione di lavoro abusivo).

1. Ai fini della presente legge è considerato lavoro abusivo lo svolgimento, o comunque il compimento, a fine di lucro, di atti di produzione, di trasformazione, di riparazione di beni e di prestazione di servizi in assenza dei requisiti tecnico-professionali o degli atti concessori, autorizzatori e di assenso previsti dalla legge per l'esercizio delle attività imprenditoriali e senza ottemperare ai relativi obblighi stabiliti dalle norme vigenti ai fini fiscali, previdenziali, assicurativi e contributivi.

2. Gli atti previsti dal comma 1 sono presunti come compiuti a titolo di lucro, salvo prova contraria, quando essi sono effettuati con materiali, attrezzature e tecniche che per natura, rilevanza e consistenza denunciano lo svolgimento di un'attività economica.

3. Sono esclusi dalla sfera di applicazione della presente legge gli atti ed i lavori di urgenza quando l'esecuzione è necessaria per evitare danni a cose od a persone.

ART. 2.

(Commissioni di vigilanza).

1. Le regioni, con proprie leggi, istituiscono in ogni provincia apposite commissioni di vigilanza, con i compiti previsti dall'articolo 3, composte:

a) da un rappresentante della regione;

b) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia o da un suo delegato;

c) dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato;

d) da un rappresentante della provincia;

e) da un rappresentante, rispettivamente, dell'amministrazione finanziaria, dell'Ufficio provinciale per l'industria, il commercio e l'artigianato (UPICA), della unità sanitaria locale, dell'ispettorato provinciale del lavoro, dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Hanno titolo a partecipare ai lavori delle commissioni le organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori imprenditoriali interessati, al fine di fornire ogni informazione o segnalazione utile allo svolgimento dell'attività delle commissioni medesime.

3. Le norme di organizzazione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dalle leggi regionali di cui al comma 1.

ART. 3.

(Compiti delle commissioni e funzioni di accertamento delle violazioni).

1. Sono preposti all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni previste dalla presente legge la Guardia di finanza, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Polizia municipale. I predetti organi sono tenuti ad inviare regolare processo verbale di constatazione di infrazione alla regione od agli enti locali delegati, per la irrogazione delle relative sanzioni. Copia del processo verbale deve essere inviata alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 2 per l'esame degli accertamenti e per rilevare eventuali ulteriori infrazioni nelle materie attribuite alla competenza degli organi e degli istituti rappresentati nella commissione.

2. Qualora siano accertate violazioni relative a materie attribuite alla competenza di organi esterni, la commissione di cui all'articolo 2 trasmette ad essi copia della documentazione in suo possesso per gli atti di competenza.

3. Se l'infrazione è rilevata a carico di dipendenti di amministrazioni dello Stato, di enti locali o di altri enti pubblici, la commissione invia copia dei medesimi atti, anche all'amministrazione pubblica di appartenenza per l'adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza.

4. I funzionari delle amministrazioni pubbliche qualora, nell'esercizio delle funzioni ispettive cui sono destinati, vengono a conoscenza od abbiano notizia di fatti o di atti attinenti a prestazioni di lavoro abusivo ai sensi della presente legge, hanno l'obbligo di farne rapporto agli organi di polizia di cui al comma 1 e per i conseguenti accertamenti, e di inviarne copia alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 2.

5. Le commissioni di vigilanza di cui all'articolo 2, anche avvalendosi degli organi e degli istituti in esse rappresentati, hanno, altresì, il compito di acquisire ogni utile informazione in merito alle denunce ed alle segnalazioni comunque pervenute in relazione a casi di infrazione perseguibili ai sensi della presente legge, trasmettendo copia degli atti agli organi di polizia di cui al comma 1 per la effettuazione dei conseguenti accertamenti istruttori.

6. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei settori imprenditoriali interessati e dei lavoratori, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione di vigilanza da parte delle commissioni di cui all'articolo 2, possono denunciare ad esse le prestazioni abusive previste dalla presente legge di cui sono venute a conoscenza e possono promuovere l'azione per la repressione degli atti abusivi ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

ART. 4.

(Sanzioni).

1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge è inflitta dall'autorità regionale competente una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire

dieci milioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. La predetta sanzione si applica in assenza di altre sanzioni stabilite da altre disposizioni speciali, nei casi di omessa denuncia o iscrizione in appositi registri, albi ed elenchi obbligatori per l'esercizio professionale delle attività, o per mancanza dei relativi atti concessori, autorizzatori o di assenso.

2. Le prestazioni effettuate da chi svolge lavoro abusivo rappresentano azioni non conformi ai princìpi della correttezza professionale, idonee a danneggiare l'altrui impresa, e si configurano come atti di concorrenza sleale perseguibili ai sensi degli articoli 2598 e seguenti del codice civile.

3. Le autorità competenti hanno facoltà di accedere ai locali ove si ha fondato motivo di sospetto che si svolgano le attività di cui all'articolo 1, nonché di procedere al sequestro dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e dei veicoli utilizzati per lo svolgimento del lavoro abusivo, nonché dei beni che costituiscono il risultato della prestazione di lavoro abusivo, ed alla chiusura dei locali utilizzati allo scopo, fino alla regolarizzazione della posizione del lavoratore abusivo. L'autorità competente dispone la confisca dei beni mobili sopraindicati qualora la posizione risulti non sanabile. Qualora l'accesso debba essere eseguito in locali adibiti ad abitazione, dovrà essere chiesta specifica autorizzazione all'autorità giudiziaria. Nessuna autorizzazione è necessaria per le pertinenze delle abitazioni e per tutti gli altri locali.

4. Le sanzioni di cui al comma 1 sono ridotte ad un trentesimo del massimo nei casi di regolarizzazione della posizione del lavoratore abusivo.

5. Nei casi di recidiva delle violazioni delle leggi statali relative al possesso di appositi requisiti tecnico-professionali per l'esercizio di determinate attività, la sanzione patrimoniale prevista può essere raddoppiata dalla stessa autorità chiamata ad irrogarla e non è più applicabile la riduzione delle sanzioni prevista dal comma 4. In tali casi l'autorità competente dispone sempre la confisca dei beni mobili di cui al comma 3.

6. Chi si avvale dei servizi o acquista i prodotti forniti da un prestatore di lavoro abusivo è responsabile in solido con quest'ultimo per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi dovuti in rapporto ai lavori effettuati nei suoi confronti, secondo quanto accertato dalle autorità competenti, salvo che dimostri di avere adottato, all'atto della committenza o dell'acquisto, le cautele richieste dalla normale diligenza. La normale diligenza si considera, comunque, disattesa quando manchi la documentazione tributaria dell'operazione nei casi in cui ne sia previsto l'obbligo.

ART. 5.

(Casi di incompatibilità).

1. Lo stato di dipendente a tempo pieno del settore pubblico o privato è incompatibile con l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Ai lavoratori titolari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria che procedono alla risoluzione del rapporto di lavoro in via anticipata rispetto al periodo di integrazione salariale previsto, laddove decidono di intraprendere attività di lavoro autonomo o imprenditoriale, è corrisposto in una unica soluzione un ammontare pari a dodici rate dell'indennità di mobilità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La risoluzione del rapporto di lavoro deve avvenire almeno sei mesi prima del completamento del programma di cassa integrazione.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione del beneficio di cui al comma 2, nonché le modalità di restituzione dello stesso nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore pubblico od in quello privato. Il datore di lavoro

presso il quale era occupato il lavoratore cassintegrato di cui al comma 2, non è tenuto al versamento delle somme di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

4. I lavoratori beneficiari di trattamenti di mobilità e di disoccupazione, qualora svolgano prestazioni di lavoro abusivo, decadono dal diritto ad usufruire delle relative indennità e sono, comunque, cancellati dalle liste di mobilità.

ART. 6.

(Uso di denominazioni riferibili all'artigianato).

1. Le sanzioni previste dal comma 8 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono inflitte a tutti coloro che, titolari di imprese di altri settori, non iscritte all'albo delle imprese artigiane, adottano dizioni o denominazioni comunque riferibili all'artigianato, anche per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti e dei servizi prestati.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti di prestatori di lavoro abusivo che adottino riferimenti all'artigianato nello svolgimento della loro attività, facendo ricorso ad una qualsiasi forma di pubblicità.

ART. 7.

(Deduzioni dal reddito).

1. Ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR, è dedotta dal reddito complessivo una quota pari al 20 per cento della spesa sostenuta per i beni prodotti ed i servizi prestati dai soggetti le cui attività, individuate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ritenute di maggiore incidenza sull'entità del lavoro abusivo. La deduzione

spetta fino ad un massimo di un quinto del reddito complessivo calcolato a monte della deduzione. I documenti di spesa devono essere intestati al titolare del reddito.

2. I soggetti che hanno operato la deduzione di cui al comma 1 devono tenere a disposizione degli uffici la documentazione di spesa, fiscalmente valida, fino al termine di prescrizione dell'accertamento.

ART. 8.

(Comunicazioni all'anagrafe tributaria).

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenute a trasmettere all'anagrafe tributaria i dati di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ed al registro delle ditte nonché al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi ai contribuenti ai quali è stato attribuito il numero di partita IVA ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in modo da riscontrare la conformità fra la dichiarazione di inizio dell'attività richiesta per l'attribuzione della partita medesima e lo stato di iscrizione dell'impresa.

2. Per le imprese artigiane le modificazioni dello stato di iscrizione, la perdita dei requisiti di qualifica artigiana e la cessazione dell'attività, con la conseguente cancellazione dall'albo, debbono essere comunicate dalla commissione provinciale per l'artigianato all'anagrafe tributaria tramite gli uffici competenti per territorio entra trenta giorni dalla data delle relative delibere. Per le imprese diverse da quelle artigiane, le modificazioni e le cancellazioni dal registro delle ditte debbono essere comunicate dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente.

3. Gli uffici tributari provvedono alle conseguenti rettifiche delle dichiarazioni del contribuente ed alla revoca della partita IVA nei casi di cessazione dell'attività.

ART. 9.

(Norma finale ed entrata in vigore).

1. Gli organi competenti procedono agli accertamenti ed alle contestazioni cui sono reposti ai sensi dell'articolo 3, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-993
Lire 500